

Legge regionale 23 dicembre 1980 , n. 74 - TESTO VIGENTE dal 10/08/2019

Provvidenze a favore degli Enti fieristici che operano nella regione Friuli - Venezia Giulia.

Art. 3

Le domande di contributo previste dal punto b) dell' articolo 1 dovranno essere presentate alla Direzione centrale attività produttive, corredate da:

- preventivo di spesa, debitamente approvato;
- programma di attività dell' anno per cui è richiesto il contributo;
- elenco degli specifici progetti mirati alla promozione e al potenziamento delle attività fieristiche.

(1)(2)

L' ammontare dei contributi verrà determinato su proposta dell'Assessore regionale alle attività produttive, con deliberazione della Giunta regionale.

(3)

L' erogazione dei contributi potrà avvenire, in misura non superiore all' 80% del contributo concesso, sulla base del preventivo di spesa. Il pagamento del saldo avverrà a presentazione del rendiconto delle spese, unitamente ad una dichiarazione del presidente dell' Ente che dichiara che il contributo è stato utilizzato esclusivamente per i fini per i quali era stato concesso.

Note:

1 Parole aggiunte al primo comma da art. 8, comma 3, L. R. 13/2002

2 Parole sostituite al primo comma da art. 2, comma 73, lettera c), L. R. 24/2009

3 Parole sostituite al secondo comma da art. 2, comma 73, lettera d), L. R. 24/2009